

Contratto di appalto di lavori

CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno addì del mese di ,
in () , presso il Comune di
Mezzane di Sotto , davanti a me Segretario
Comunale in servizio presso il Comune di
Mezzane di Sotto, sono comparsi i Signori:

a. , nato il
 in qualità di , giusto
deliberazione del trazione prot. N
 del

e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di
 , in Via , il quale dichiara di
agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del suddetto
Ente, di seguito denominato "Amministrazione aggiudicatrice";

b. Sig. nato a , il , e
residente in Via nella sua
qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa
 , con sede legale in -,
codice fiscale e P. IVA iscrizione C.C.I.A.A. di
 n. di seguito nel presente

atto denominato anche "Appaltatore", che agisce
come impresa singola

PREMESSA

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. Nel seguito si intende:

CODICE: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" da ora semplicemente Codice.

RG: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per le parti applicabili ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto.

DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

Nel seguito si intende altresì:

Amministrazione aggiudicatrice = Comune di Mezzane di Sotto.

Appaltatore = l'aggiudicatario dei lavori.

- con deliberazione del Consiglio in data e con determinazione dirigenziale n. in data esecutiva dal , veniva approvato il progetto ed i relativi documenti per i lavori di:

"APPALTO DI LAVORI PER ",
con codice identificativo gara CIG e Codice Unico di Progetto CUP relativo all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara;

- con verbale redatto in data [] si è proceduto alla proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 5 del Codice all'impresa [] per l'importo di euro [] oltre euro [] per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro [], oltre IVA a termine di legge;

- l'aggiudicazione veniva approvata con determinazione dirigenziale n. [] del [], e si procedeva quindi alle comunicazioni previste dall'art. 76 del Codice nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice e art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- i suddetti controlli davano riscontro positivo, senza l'obbligo del rispetto dei termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 9 del Codice;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Amministrazione Aggiudicatrice affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Importo contrattuale.

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di Euro ed Euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sull'importo a base d'appalto di Euro (), per lavori come meglio specificato negli artt. 3 e 4 del CSA.

2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 c.c., comma 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del Codice.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui al CSA.

Articolo 4. Documenti facenti parte integrante del contratto.

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati: 1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) per quanto non abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

1.2. l'offerta economica presentata in sede di gara, e, in particolare, i prezzi offerti dall'appaltatore;

1.3. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore, nonché il Piano di Sicurezza predisposto

dall'Amministrazione, ove esistente (PSC);

1.4. il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;

1.4. le polizze di garanzia.

2. Si allegano al presente atto:

2.1. il CSA (All. 2).

2.2. l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare offerto in sede di gara (All. 3)

Articolo 5. Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali.

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata entro decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui al CSA e del programma dei lavori.

2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all'Appaltatore, valgono le specifiche disposizioni riportate nel CSA.

Articolo 6. Oneri a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato nel CSA.

Articolo 7. Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e secondo le specifiche modalità indicate nel CSA.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro () previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui al CSA.

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara CIG: , attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice CUP: - Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione aggiudicatrice.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Articolo 9. Obblighi antimafia.

1. Ai sensi della vigente normativa antimafia l'appaltatore si impegna a

riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Detta informativa non sarà in ogni caso sostitutiva dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

2. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto specifica clausola contenente l'obbligo di cui al precedente capoverso. L'appaltatore si obbliga inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che interverranno a qualunque titolo nell'esecuzione di fornitura o servizio;

3. la mancata comunicazione da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante dei tentativi di pressione criminale sarà causa di risoluzione del contratto e nel caso in cui la mancata comunicazione sia imputabile all'impresa subappaltatrice comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto;

Articolo 10. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo.

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dal CSA.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni degli artt. 142 e 144 RG.

2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 6 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed art. 184, commi 1 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di

ritardata presentazione della fattura medesima.

Articolo 11. Garanzie.

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilasciata il «Data_Cauzione» da «Società_Cauzione», secondo quanto meglio specificato dal CSA.

2. L'appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice e del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi .

Articolo 12. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico.

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente (max 30%). In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui al CSA.

2. È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Aggiudicatrice ogni modificazione

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 13. Modalità e termini di collaudo.

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 102 del Codice con certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 237 RG e del CSA.

Articolo 14. Risoluzione e recesso.

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo secondo quanto previsto dal CSA, l'Amministrazione Aggiudicatrice procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice, come meglio specificato nel CSA.

2. È altresì fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione Aggiudicatrice ex artt. 1671 c.c. e 109 del Codice, nonché negli altri casi nel CSA.

Articolo 15. Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni.

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 204 del Codice, saranno devolute esclusivamente al

competente Foro. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 17. Spese contrattuali.

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Articolo 18. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (obblighi antimafia), art. 10 (Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 11 (Garanzie), art. 12 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 14 (Risoluzione e recesso).